



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

nel procedimento disciplinare n. 66S/2018

a carico di [REDACTED] (Tessera FIG [REDACTED])

* * *

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia),

Premesso che

- 1) A seguito dell'invio, in data 12 dicembre 2018, di un rapporto da parte del Direttore del Circolo del Golf di Roma Acquasanta e Giudice Arbitro, sig. Angelo Cori, è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti del tesserato [REDACTED] (nato il 14 aprile 2006, Tessera FIG [REDACTED] per l'illecito commesso in occasione della gara "Prosecco Cup" disputata in data 8 dicembre 2018 presso lo stesso Circolo.
- 2) Secondo il citato rapporto – ed in base alle evidenze documentali ad esso allegate - risultava che il minore aveva alterato fisicamente lo *score* di gara cancellando il punteggio conseguito in diverse buche e riscritto, per ciascuna, un punteggio inferiore.
- 3) In relazione a quanto precede, con provvedimento del 17 dicembre 2018, emesso da questo Giudice Sportivo ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di Giustizia, era contestato al minore [REDACTED], l'illecito di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a), Reg. Giust., per aver alterato fisicamente lo *score* di gara secondo quanto sopra.
- 4) Nel provvedimento era dato atto che le evidenze sopra citate erano precise e concordanti ai fini della configurazione della condotta tipica dell'illecito. Nello

stesso provvedimento era anche fatto presente all'incolpato che: (i) ove, all'esito del procedimento, fosse stata accertata a suo carico la commissione dell'illecito, la sanzione applicabile sarebbe stata determinata in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), Reg. Giust. – che prevede quale sanzione edittale per l'illecito contestato, la squalifica "per un periodo da diciotto mesi alla radiazione" – tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 21 comma 3, Reg. Giust., di riduzione della sanzione per i soggetti minorenni; (ii) egli aveva la facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento di Giustizia: nel qual caso la sanzione irrogata con detto decreto sarebbe stata quella della squalifica temporanea per un periodo di 6 mesi; (iii) l'eventuale richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare detto provvedimento innanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore.

6) Con comunicazione del 27 dicembre 2018 da parte del signor [REDACTED] [REDACTED] madre del minore [REDACTED] era richiesta l'emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, preso atto della richiesta in nome e per conto nonché nell'interesse del minore [REDACTED] con il presente

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia, commina al tesserato [REDACTED] (nato il 14 aprile 2006, Tessera [REDACTED]) la sanzione della

SQUALIFICA TEMPORANEA

per un periodo di sei mesi a partire dalla data del 9 dicembre 2018, dalla quale risulta che il minore si sia effettivamente autosospeso dalle gare.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 7 gennaio 2019

Avv. Andrea D'Onghia

Giudice Sportivo dei Minori

